



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) TENELLA SILLANI	Presidente
(BO) VELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LEMME	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) CORRADI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRELLI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO VELLA

Seduta del 28/10/2025

FATTO

Il ricorrente dichiara nel ricorso di aver stipulato in data 14/04/2020 un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, estinto anticipatamente.

Proposto invano reclamo si rivolge all'ABF, al quale chiede di riconoscere il suo diritto, in via principale, al rimborso "integrale" degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento e, in subordine, il rimborso "proporzionale" per € 864,30, oltre interessi legali .

Nelle controdeduzioni l'intermediario eccepisce che nel contratto in contestazione, come normativamente previsto, sono riportate in modo analitico le voci di costo non soggette a rimborso, tra cui le spese di istruttoria e quelle di intermediazione. Sottolinea che dalle pronunce europee in tema di credito al consumo emerge che il vero discrimine in materia sia il livello di trasparenza che ogni singolo contratto garantisce al consumatore e, se la documentazione presentata al consumatore corrisponde a

quanto richiesto dal legislatore e pertanto delinea la differenza tra costi slegati e costi legati alla vita del contratto di finanziamento, il consumatore italiano ha ottenuto il grado di tutela richiesto dal legislatore europeo e si dovranno quindi ritenere non rimborsabili i costi definiti *up front*. In ogni caso, eccepisce che il carattere non ripetibile delle somme richieste deriva anche dal fatto che l'accipiens effettivo delle somme versate dal ricorrente a titolo di spese di intermediazione è l'agente intervenuto per la stipula del contratto. Conclude rendendosi disponibile, per mera volontà conciliativa, a corrispondere al cliente in via transattiva l'importo di € 193,21, da considerarsi a saldo e stralcio nei confronti di controparte. Chiede in via principale il rigetto del ricorso e, in via subordinata, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva per la richiesta di restituzione degli oneri di intermediazione.

DIRITTO

La controversia verte sul diritto del consumatore che abbia estinto in via anticipata il proprio debito alla riduzione del suo costo totale, con conseguente obbligo, ai sensi dell'art. 125*sexies*, 1° comma, Tub, del rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

Dalla documentazione prodotta si evince che il contratto è stato anticipatamente estinto nel mese di ottobre 2024, dopo il pagamento di 53 rate sulle 120 contrattualmente previste. Dal conteggio estintivo emerge uno storno di € 2.260,03 per interessi. È in atti conforme quietanza liberatoria.

Il Collegio preliminarmente precisa che la resistente sottolinea che non avendo incassato direttamente l'importo corrispondente alla voce di costo che spetta all'intermediario del credito e non potrebbe essere tenuta ad alcuna restituzione difettando, conseguentemente, in capo alla medesima la legittimazione passiva. Sul punto, il Collegio richiama il costante orientamento dell'ABF, in base al quale non assume rilevanza la destinazione finale dell'importo pagato dal cliente, poiché "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore" del quale il soggetto concedente il credito è a conoscenza" (Cit. Collegio Torino, decisione n. 10337/2020).

Tanto premesso il Collegio, richiamata la sentenza n. 263/22 della Corte Costituzionale, rileva che per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trova applicazione, pacificamente anche ai contratti di finanziamento erogati sotto forma di cessione del quinto, non oggetto di esenzione alcuna, ai fini del rimborso degli oneri non maturati in caso di estinzione anticipata, l'originario art. 125 *sexies* Tub, pacificamente applicabile in base al consolidato orientamento dei Collegi territoriali ai contratti di finanziamento mediante cessione del quinto, come interpretato alla luce della decisione resa dalla Corte Giustizia (Corte di Giustizia Europea, decisione n. C-383/18 dell'11 settembre 2019, c.d. *Lexitor*), con la quale è inequivocabilmente sancito il diritto del consumatore che rimborsi anticipatamente il debito "alla riduzione, in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte" e, sulla base di questa, già stabilito dal Collegio di Coordinamento (Decisione n. 26525/2019, richiamata espressamente dalla sentenza della Consulta).

Il Collegio precisa infine di non ritenere che il contesto come sopra delineato sia modificato dalla recente entrata in vigore del D.L. n.104/2023, coordinato con la legge di conversione 9 ottobre 2023, n. 136 che, all'art. 27- rubricato "Estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo", così recita: "1. All'articolo 11-octies, comma 2 , del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, i periodi secondo e seguenti sono sostituiti dal seguente: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebitto oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte".

Il Collegio richiama pertanto l'indirizzo interpretativo dell'ABF in materia di rimborsabilità delle commissioni qualificabili *recurring* in sede di estinzione anticipata dei contratti di finanziamento mediante cessione del quinto e delegazione di pagamento per la quota parte non maturata, ovvero secondo il criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna voce viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014). Per quanto attiene invece il calcolo dei costi di natura *up front*, il Collegio ritiene equo l'utilizzo del criterio contrattuale adottato per il conteggio degli interessi corrispettivi "costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale" (cit. Collegio di Coordinamento, decisione n. 26525/2019). Questo Collegio ha già avuto modo di rilevare la natura *up front* sia delle spese di istruttoria che delle spese di intermediazioni, chiaramente descritte come riferibili ad attività che precedono la conclusione del contratto.

Applicando suddetti principi e criteri, la somma da rimborsare è pari, arrotondata all'unità ("Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari" della Banca d'Italia, 2020, ai sensi di quanto previsto nella nota 3 di pagina 25), ad € 519,00, calcolata come da tabella:

rate complessive	120	rate scadute	53	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	67	TAN	4,82%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
Spese istruttoria				576,00 €	Up front	193,16 €		193,16 €
Spese di intermediazione				972,00 €	Up front	325,96 €		325,96 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								519,12 €

Considerato che vanno riconosciuti gli interessi legali in favore di parte ricorrente dal momento del reclamo (Collegio di Coordinamento decisioni n. 5304 del 2013 e n. 6167 del 2014)

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio – in parziale accoglimento del ricorso – dichiara l’intermediario tenuto in favore della parte ricorrente alla restituzione dell’importo complessivo di euro 519,00 (cinquecentodiciannove/00), oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
CHIARA TENELLA SILLANI